

GLI EFFETTI SUL BILANCIO- 27 MARZO 2021 ORE 06:00

## Deduzione degli ammortamenti non contabilizzati: obbligo o facoltà?

Mario Ravaccia - Studio Spada Partners

La deduzione degli ammortamenti non contabilizzati per effetto dell'opzione di sospensione dal bilancio prevista dal decreto Agosto sembra essere obbligatoria: tale è l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate. In attesa di una conferma ufficiale, le società dovranno valutare gli effetti del mancato accantonamento degli ammortamenti anche sul versante delle imposte differite passive da stanziare in vista dell'imminente approvazione dei bilanci 2020. L'impatto sul patrimonio netto derivante dal mancato stanziamento delle quote di ammortamento, infatti, non sarà pari all'importo delle quote di ammortamento sospese, dovendosi tenere conto del maggior costo rappresentato dalle imposte differite passive da stanziare contestualmente. Con conseguente depotenziamento dell'effetto di sostegno per le imprese.

Il **decreto Agosto** (art. 60, commi da *7-bis* a *7-quinquies*, D.L. n. 104/2020) ha introdotto una **deroga** all'art. 2426, comma 1, n. 2), c.c. consentendo a coloro che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La deroga riguarda l'**ammortamento** dei **beni materiali** e **immateriali** risultanti nel bilancio chiuso successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020), quindi per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare si tratta del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.

In relazione ai profili fiscali della disposizione, il comma *7-quinquies* prevede che: "per i soggetti di cui al comma *7-bis*, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma *7-ter* è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, *102-bis* e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, *5-bis*, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma *7-ter* è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico".

**Il documento che stai per stampare non è completo. Per stampare il documento integrale devi essere abbonato.**



Copyright © - Riproduzione riservata